



Prefettura di Ascoli Piceno

**INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE
NELLA RIUNIONE TENUTASI NEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA
DI ASCOLI PICENO IL GIORNO 30 AGOSTO 2022 CON
L'INTERVENTO ANCHE DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI E
DELLE FORZE DELL'ORDINE, OLTRE CHE DELLE FORZE
POLITICHE, PER L'OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL
25 SETTEMBRE 2022**

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

In vista dello svolgimento delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022, si reputa opportuno fornire alcune indicazioni, nonché richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale:

- a) parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28);*
- b) divieto di propaganda per le pubbliche amministrazioni;*
- c) delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
- d) comizi e riunioni in luogo pubblico;*
- e) manifestazioni varie;*
- f) inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda;*
- g) postazioni fisse comunemente chiamate "gazebo";*
- h) propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*
- i) uso di locali comunali;*
- j) agevolazioni fiscali;*
- k) diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
- l) inizio del divieto di propaganda.*

- a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.***
Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si informa che tanto la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto, quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 302/22/CONS del 24 agosto 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità stessa, hanno adottato le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni politiche del 25 settembre p.v.. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale (**26 agosto 2022 - 23 settembre 2022**) si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, si rammenta che eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

- b) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28) e di propaganda (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)***

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali (**21 luglio 2022**) e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Il divieto riguarda, anche, la comunicazione effettuata mediante l'utilizzo dei siti web e degli account istituzionali dei social media.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'art. 9 della Legge 28/2000 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 marzo–7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente - pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 – la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto.

c) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni.

Le Giunte comunali, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 23 agosto e giovedì 25 agosto 2022**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, devono individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

In particolare, le Giunte devono provvedere, **entro 2 giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente **per la Camera dei deputati ed il Senato della repubblica**.

In relazione al Sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi. Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi, che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto (candidato uninominale sorteggiato con il

numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).

Si rammenta che la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha operato delle modifiche alla legge n.212 del 1956, abrogando, di fatto, la c.d. “propaganda indiretta” i cui spazi, pertanto, non dovranno più essere predisposti.

La propaganda elettorale, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale **è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni** ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212.

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti direttamente alla campagna elettorale è consentita - negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta municipale - a coloro che abbiano fatto pervenire apposita istanza al Sindaco.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Com'è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente ad influire sulla scelta degli elettori.

L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 comma 3° della legge n. 212/1956 di affiggere altrove.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

- **l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc.** Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha reso noto che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 212/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) - possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili nell'ambito delle prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. I predetti mezzi però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante). Sul punto il predetto Ministero ha ulteriormente precisato che “ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti “troppo prolungata”, si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6, legge 4/4/1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni”. Si precisa, inoltre, che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada e che il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità. È, inoltre, consentita la propaganda su mezzi pubblici nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della Strada.
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;

- **l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche, vetrine o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. Tale divieto vige anche per ogni altro materiale di propaganda esposto all'interno delle vetrine di cui sopra ma che sia comunque visibile dall'esterno.** E' fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130).

d) Comizi e riunioni in luogo pubblico

Dal **26 agosto 2022**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.

Tuttavia, è prassi che tempi e luoghi siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza. I comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati opportunamente tra le ore 9 e le ore 13, nonché tra le ore 16 e le ore 23. Nei giorni di sabato e nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 23 settembre) la chiusura dei comizi sarà protratta fino alle ore 24. Nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno tenere comizi in un arco temporale ininterrotto che va dalle ore 9 alle ore 23 (ovvero alle ore 24 nei giorni di sabato 17 settembre e venerdì 23 settembre).

A cura dei Comuni sarà definito un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.

Al fine di agevolare lo svolgimento di comizi o di riunioni per la propaganda elettorale i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Per il **Comune di Ascoli Piceno** come piazze principali sono individuate Piazza del Popolo e Piazza Arringo; per il **Comune di San Benedetto del Tronto** le piazze principali sono Piazza Giorgini (escluso il tratto terminale di Viale Secondo Moretti) e Piazza Matteotti con l'attiguo Viale Secondo Moretti sino all'altezza di Viale Gramsci.

Ove ritenuto necessario gli altri Comuni provvederanno ad individuare nei rispettivi territori le c.d. "piazze principali". Sono equiparati alle piazze principali i locali di proprietà dei Comuni già predisposti per conferenze e dibattiti. Per tali locali trovano applicazione l'art. 19 co. I della legge 10/12/93 n. 515 e le disposizioni ministeriali diramate.

I comizi nella piazza principale, individuata dalle rispettive amministrazioni, avranno al massimo la seguente durata:

- fino al 15 settembre 2022, un'ora;

- dal 16 settembre al 23 settembre 2022, ultima settimana, 45 minuti.

I comizi tenuti in qualsiasi altra piazza cittadina avranno la durata massima di 1 ora e 15 minuti. Fra un comizio e l'altro dovrà essere previsto un intervallo di almeno 30 minuti per lo sgombero della piazza.

Nel caso di partecipazione di esponenti di livello nazionale sarà loro data precedenza, nella piazza principale, anche al di fuori dell'ordine cronologico di presentazione, sempre che la comunicazione sia fatta alla Questura, ai Carabinieri e ai Sindaci entro il giovedì della settimana nella

quale è previsto il comizio di detta personalità, con l'avvertenza che se entro le ore 12 del venerdì successivo non sarà stata data conferma, almeno telefonica, la prenotazione in precedenza fatta si intende annullata.

Fermo restando il criterio dell'ordine cronologico delle singole prenotazioni, per quanto riguarda, invece, l'ultima settimana (**dal 16 settembre al 23 settembre**), qualora vi siano richieste di comizi per lo stesso orario da parte di più partiti, gruppi, movimenti o promotori, in caso di mancato accordo tra i richiedenti, si procederà al sorteggio. Se si dovesse verificare concomitanza di richieste di orari per più giorni della stessa settimana, i gruppi politici o i singoli candidati che saranno favoriti dalla sorte del primo sorteggio verranno esclusi dai susseguenti e verranno messi per ultimi nell'ordine di preferenza.

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico (quali festival, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, avranno cura di evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con questi ultimi.

Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, assicurando l'intervallo stabilito tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo.

Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene candidature non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora. Il calendario dei comizi sarà trasmesso da ciascun Comune, appena possibile, alla Questura o direttamente o tramite i locali Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Durante i comizi sarà vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

E' opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

L'orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato alle ore 7,30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche ove il lavoro si svolga a turni; i comizi saranno, inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo tale da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche stesse.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi. Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su

palco o altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

In merito ai comizi ed alle riunioni di propaganda, in particolare a quelle organizzate in locali chiusi, si rappresenta che dovranno essere rispettate le normative anti-COVID19, emesse dalle competenti autorità in materia, vigenti al momento in cui l'evento si svolgerà.

e) Manifestazioni varie

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

f) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì **26 agosto 2022**, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal 26 agosto u.s., vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In forza della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, deve ritenersi ammissibile.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile. Si ribadisce, pertanto, che deve ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili

(veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.

E' vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.

g) *Postazioni fisse comunemente chiamate “gazebo”*

Le postazioni fisse comunemente chiamate “gazebo” possono essere utilizzate, ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici, per l’esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge (ad esempio distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda) solo alle seguenti condizioni:

1. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;

2. all’interno e all’esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant’altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell’Interno, è ammessa l’esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.

h) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 26 agosto p.v.**, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 e pertanto:

- È limitata all’annuncio dell’ora, giorno e luogo ove si terrà il comizio elettorale ivi compreso il nominativo dell’oratore;
- Potrà essere effettuata solo dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse determinazioni più restrittive adottate dagli enti locali interessati);
- I mezzi di diffusione dovranno essere utilizzati a volume moderato per non disturbare la quiete pubblica e le normali attività della cittadinanza.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

i) *Uso di locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

j) Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

k) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire **da sabato 10 settembre 2022**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

l) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 24 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Dal giorno antecedente la votazione non saranno quindi consentiti:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Negli stessi giorni sono vietati altresì:

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive.

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 Legge 212 che vieta solamente le "nuove affissioni" sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

E' evidente che il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali colpisce anche la propaganda fatta nei locali del Seggio o in quelli adiacenti.

Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, **all'interno della sezione elettorale**, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori della sezione elettorale nella quale egli svolge la sua funzione. Viceversa, **costituisce forma di propaganda vietata indossare, da parte dell' elettore, qualsiasi accessorio, compresa l'eventuale mascherina anti COVID, riportante il nome di un candidato, il simbolo di una lista o qualsiasi altro segno afferente alle consultazioni elettorali in corso.**